

APPALTO PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI
DIGITALI FULL - SERVICE
CAPITOLATO

- Art. 1 **OGGETTO DELL'APPALTO**
- Art. 2 **IMPORTO A BASE DI GARA**
- Art. 3 **CORRISPETTIVO**
- Art. 4 **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**
- Art. 5 **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**
- Art. 6 **SUBAPPALTO**
- Art. 7 **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 8 **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**
- Art. 9 **REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI**
- Art. 10 **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- Art. 11 **DEFINIZIONE DELLA FORNITURA**
- Art. 12 **COPIE ECCEDENTI – COPIE COLORE**
- Art. 13 **DURATA ED INIZIO ATTIVITÀ**
- Art. 14 **DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE FOTOCOPIATRICI DIGITALI**
- Art. 15 **MATERIALI DI CONSUMO**
- Art. 16 **REQUISITI DI CONFORMITÀ**
- Art. 17 **DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI**
- Art. 18 **ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE**
- Art. 19 **FORNITURA DEI MATERIALE DI CONSUMO**
- Art. 20 **RITIRO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA**
- Art. 21 **LETTURA CONTATORI**
- Art. 22 **PENALITÀ**
- Art. 23 **CESSIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 24 **ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**
- Art. 25 **RITIRO DELLE MACCHINE**
- Art. 26 **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- Art. 27 **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI**
- Art. 28 **INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.06.2003, N. 196**
- Art. 29 **CONTROVERSIE**
- Art. 30 **FORO COMPETENTE**

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio di n. 04 fotocopiatrici multifunzione digitali dei materiali di consumo (esclusa la carta) e dei servizi connessi come specificato nel presente Capitolato, per un periodo di 48 mesi con decorrenza dalla data di installazione delle macchine. Tutti i prodotti/servizi offerti devono avere le caratteristiche minime stabilite nel capitolato.

2. Il Liceo si riserva la possibilità di variare il numero delle macchine, nei limiti di cui all'art.11.

3. In applicazione dell'art. 26, comma 3 e 3-ter del D.Lgs 81/2008, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti, è stato elaborato un documento che indica le misure da adottare per eliminare le interferenze e per fornire alla medesima Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.

Art. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo complessivo dell'appalto al lordo del ribasso d'asta ammonta a € 24.000,00 al netto dell'IVA. Tale importo è determinato sulla base dei prezzi a base di gara riferiti alle diverse tipologie di macchine e del numero delle stesse, come previsto all'art.11 del presente Capitolato, e per un totale complessivo 350.000 (trecentocinquantamila) copie all'anno prodotte complessivamente su tutte le macchine, indipendentemente dal tipo di macchina su cui saranno effettuate.

2. I costi sono stati stimati sulla base di quanto pagato nei passati esercizi per apparecchiature analoghe.

Art.3 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è costituito da:

A. **Canone trimestrale posticipato** relativo al noleggio per n. 48 mesi (quindi, n. 16 canoni complessivi), comprensivo della consegna del materiale di consumo (ad esclusione della carta) e dei servizi connessi necessari per la produzione del numero di copie incluso nel canone di noleggio e di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale;

B. **Corrispettivo relativo all'eventuale numero di copie eccedenti** il quantitativo complessivo annuo fissato in n. 350.000 (trecentocinquantamila) già ricomprese nei canoni offerti ed effettuate complessivamente su tutte le macchine indipendentemente dal modello, da calcolarsi al termine di ciascun anno di noleggio moltiplicando il numero delle copie eccedenti per il quantitativo annuo previsto per il costo della copia eccedente determinato ai sensi del successivo art. 12. L'eventuale corrispettivo sarà calcolato annualmente.

Art.4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. I soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità di cui agli art. 35,36,37 del D. Lgs. 163/2006.

- che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- iscritti alla Camera di Commercio per attività corrispondente a quella oggetto del contratto;

- forniti della prescritta autorizzazione legislativa e amministrativa necessarie per lo svolgimento del servizio richiesto;

- registrati tramite l'apposito sito: <http://www.mercurio.provincia.tn.it> all'elenco telematico dei fornitori per la categoria merceologica di riferimento (Cod. categoria n. 30100000_0)

- essere invitati alla presente gara telematica tramite apposita e-mail di invito, dove è indicato l'intervallo temporale in cui potranno inserire a Sistema la propria offerta;

- essere in possesso di strumentazione idonea all'apposizione di firma digitale a documenti elettronici (smart-card e software relativo).

2. Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000. Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Art.5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per le modalità di partecipazione alla gara telematica, si rinvia alle indicazioni previste per l'effettuazione della "Gara telematica" secondo quanto previsto nell'ambito del portale e-procurement provinciale denominato Mercurio.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2016

Art.6 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del Decreto Leg. vo n. 163/06. In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono subappaltare;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, previsti nel Decreto Leg. vo n. 163/06, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto;

- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. La stazione appaltante, in alternativa a quanto sopra previsto, provvederà a corrispondere direttamente all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite qualora questi dovesse trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'affidatario al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto l'affidatario comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

2. L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

3. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. L'affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a norma dell'art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

6. L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

Art.7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa, nei termini di cui all'art. 11, commi 9-10-11 del D.Lgs. n.163/2006.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, nonché quelle di bollo e quelle relative alle copie del contratto.

Art.8 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art.9 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

1. Il presente appalto potrà essere soggetto a verifica periodica dei prezzi ai sensi di quanto previsto dal art 115 del D.L.gs n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche;

Art.10 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La stazione appaltante è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Nel caso di subappalto (stipulato secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente capitolato), dovrà essere inserito nel contratto di sub-appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Ove l'appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del codice civile.

Art. 11 - DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà assicurare il servizio di noleggio full-service di:

N. 2 Fotocopiatrice digitale in bianco e nero 45 copie/minuto

N. 1 Fotocopiatrice digitale colore 45 copie/minuto

N. 1 Fotocopiatrice digitale in bianco e nero 45 copie/minuto + opzione fax

Le copie/minuto sono da intendersi come caratteristiche tecniche minime.

L'Amministrazione si riserva di variare il numero delle macchine richieste, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 2 (due)

UBICAZIONE MODELLO CONFIGURAZIONE

1 Sede principale (postazione docenti) – copie 45/minuto

1 Sede succursale (postazione docenti) – copie 45/minuto

1 Sede principale (segreteria personale) – copie 45/minuto colore

1 Sede principale (segreteria amministrativa) – copie 45/minuto b/w + opzione fax

Art.12 - COPIE ECCEDENTI – COPIE COLORE

COPIE ECCEDENTI : il costo della copia eccedente b/w è stabilito pari al 60% del prezzo medio della copia, ottenuto dividendo il prezzo totale offerto per il numero di copie comprese nel canone per l'intero periodo di noleggio (pari a 1.400.000).

COPIE COLORE : il costo della copia colore (indicative nella misura di 6.000 copie annue) è stabilito nella misura pari al costo medio della copia b/w di cui al paragrafo precedente moltiplicato per il coefficiente di 10 (dieci). Tale costo viene quantificato annualmente sulla base dei risultati della lettura dei contatori.

Art.13 - DURATA ED INIZIO ATTIVITÀ

1. Il noleggio full service avrà durata di 48 mesi con decorrenza dalla data di installazione delle macchine prevista per il giorno 1 aprile 2016

Art.14 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE FOTOCOPIATRICI DIGITALI

1. Ogni Fotocopiatrice, in ciascuna delle configurazioni previste, deve essere nuova di fabbrica, dell'ultimo modello commercializzato dalla casa costruttrice per la tipologia di apparecchiatura e deve possedere le **caratteristiche minime** di seguito descritte.

GENERALI

Preriscaldamento:	<=15 secondi
Velocità di stampa continua:	>=45 pagine al minuto
Memoria:	> 1 GB
Disco fisso:	>300 GB
Vassoi Carta	>=2
Vassoi alta capacità	Si
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	PCL5e, PCL6(XL), Stampa diretta PDF
Risoluzione:	Max. (1.200 x 1.200 dpi)
Interfacce:	USB2.0 tipo A, USB2.0 tipo B, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Risoluzione:	100 - 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi
Funzioni fax	fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

TIPOLOGIE CARTA

Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacità carta:	≥ 1200 fogli
Capacità di raccolta:	≥ 500 fogli
Tipi di carta	Standard/Riciclata

NOTE

La funzione FAX è richiesta per un solo apparato

Per un solo apparato (diverso da quello con la funzione fax) è richiesta la funzione colore

Unitamente a ciascuna Apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare:

- la documentazione tecnica ed il manuale d'uso in lingua italiana;
- la dotazione iniziale del materiale di consumo (originale ed in confezioni sigillate, quali toner, tamburo, punti metallici ecc., con la sola esclusione della carta);
- il cavo di collegamento ed ogni altro requisito (hardware e software) necessari per il funzionamento della fotocopiatrice;
- una dichiarazione, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell'Offerta, e comunque con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato;
- se richiesto dall'Amministrazione, la documentazione relativa alla sicurezza dell'Apparecchiatura consegnata.

Art. 15 - MATERIALI DI CONSUMO

- La dotazione iniziale dei materiali di consumo dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione della fotocopiatrice.
- Il fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta) necessaria per il corretto funzionamento delle Fotocopiatrici per tutta la durata del singolo contratto di noleggio. Tali materiali dovranno essere consegnati in quantità tali da consentire la produzione di tutte le copie necessarie all'Amministrazione, nonché nel rispetto dei termini stabiliti nel successivo art. 17.
- Nel canone trimestrale di noleggio di ciascuna Fotocopiatrice si intendono compresi, oltre ai servizi connessi di cui al successivo art. 17, tutti i materiali di consumo necessari a una produzione del numero garantito di copie precedentemente indicato.

Art. 16 - REQUISITI DI CONFORMITÀ

- Le Fotocopiatrici devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, devono essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono inoltre essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
- Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle Fotocopiatrici alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Fotocopiatrici ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 547/1955, dal D.Lgs. n. 277/1991, dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. Inoltre le Fotocopiatrici dovranno rispettare i requisiti relativi alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 151/2005. Ciascuna Fotocopiatrice, al momento della consegna, dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica di

sicurezza relativa alla:

- emissione di ozono;
- emissione di polveri;
- livello di rumore;
- emissione di calore.

Le Fotocopiatrici dovranno essere provviste di regolare marcatura "CE".

Art. 17 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

- I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore contestualmente al servizio di noleggio delle Fotocopiatrici e si intendono compresi nel canone di noleggio.
- L'attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa. La consegna e l'installazione delle Fotocopiatrici saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nel relativo ordinativo di fornitura.
- La consegna e l'installazione delle Fotocopiatrici e la loro messa in funzione dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle Fotocopiatrici, nonché dovranno essere indicati la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e la data dell'avvenuta consegna e installazione, l'attestazione dell'avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento come definito di seguito.

5. Al fine di semplificare l'uso delle Fotocopiatrici, il Fornitore deve organizzare al momento dell'installazione un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:

- uso della Fotocopiatrice in ogni sua funzione;
- gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner, verifica del livello di consumo del toner, ecc...);
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc...);
- modalità di comunicazione (per esempio orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel canone di noleggio.

Il servizio dovrà essere svolto per tutto il tempo necessario ad assicurare al personale dell'Amministrazione, in maniera esaustiva e puntuale, l'apprendimento di quanto sopra dettagliatamente descritto.

L'Amministrazione potrà designare uno o più incaricati che, al momento dell'installazione, partecipino alla suddetta attività.

Art. 18 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

1. Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le Fotocopiatrici oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione l'assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio.

2. Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dall'Amministrazione a mezzo telefono e/o fax, posta elettronica ad un numero/indirizzo di posta elettronica indicato dalla ditta aggiudicataria

3. Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro 24 ore escluso festivi a quello di ricevimento della richiesta d'intervento.

Nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della Fotocopiatrice, entro 96 (novantasei) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla richiesta, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della Fotocopiatrice con caratteristiche identiche o non inferiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato) a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di questa ultima.

4. Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: i dati identificativi della Fotocopiatrice, l'ora ed il giorno della richiesta, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

5. Il fornitore è inoltre impegnato, in caso di cattivo e persistente malfunzionamento delle macchine fotocopiatrici, alla sostituzione delle medesime senza onere a carico di questo Ente. La sostituzione deve essere effettuata su semplice richiesta del Liceo previa verifica della ditta appaltatrice.

La sostituzione dovrà comunque sempre avvenire, previa richiesta di cui sopra, qualora la fotocopiatrice dovesse manifestare almeno quattro gravi difetti di malfunzionamento nell'arco di un mese.

6. Non verranno ammessi dall'Amministrazione inconvenienti o guasti da imputarsi alla qualità della carta, nel caso che ciò si dovesse verificare la ditta fornitrice incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 22.

ART. 19 FORNITURA DEI MATERIALE DI CONSUMO

1. Il fornitore dovrà fornire tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta) necessaria per il corretto funzionamento delle Fotocopiatrici per tutta la durata del noleggio ad ogni richiesta della Amministrazione.

Le richieste di fornitura di materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta;

Art. 20 - RITIRO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA

1. Il Fornitore dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro periodico (con modalità da concordare con l'Amministrazione) ed allo smaltimento di tutti i materiali di consumo usati, inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle Fotocopiatrici oggetto del contratto di noleggio.

A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell'esecutore del servizio, dei requisiti previsti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 151/2005.

Art. 21 - LETTURA CONTATORI

1. La lettura dei contatori deve essere fatta, al termine di ogni anno di durata contrattuale, alla presenza di un addetto incaricato del Liceo, al fine di determinare il numero delle copie effettivamente prodotte dalle macchine fotocopiatrici nel corso dell'anno.

2. Qualora, dalla lettura dei contatori, emerga che le copie effettivamente prodotte dalle apparecchiature nolleggiate siano in numero eccedente rispetto alle copie complessivamente incluse nei canoni annuali, si procederà al conguaglio, salvo che la ditta non vi abbia espressamente rinunciato in sede di offerta.

Art. 22 - PENALITA'

1. Consegna e installazione delle macchine fotocopiatrici

La mancata consegna e installazione delle macchine fotocopiatrici nei termini prescritti dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a €. 100,00.= per ogni giorno di ritardo per ogni macchina non consegnata e installata.

2. Consegna del materiale di consumo

La mancata consegna del materiale di consumo nei termini prescritti dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a €. 100,00.= per ogni giorno di ritardo.

3. Servizio di manutenzione, riparazione e assistenza

I mancati interventi di manutenzione, riparazione e assistenza volti ad eliminare il cattivo funzionamento delle macchine e a ripristinare l'efficienza delle stesse, nei termini e con le modalità previste dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione di una penale pari a €. 100,00.=, per ogni giorno di ritardo e per ogni macchina oggetto di manutenzione, riparazione o assistenza.

4. Mancato ritiro delle macchine

Il mancato ritiro delle macchine al termine del periodo di noleggio comporterà l'applicazione di una penale pari a €. 100,00.= per ogni giorno di ritardo e per ogni macchina non ritirata.

5. Esecuzione in danno

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione, previa applicazione delle penali previste e decorsi infruttuosamente venti giorni dall'applicazione delle stesse, potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Liceo.

6. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'aggiudicatario il quale dovrà far pervenire in ogni caso le proprie deduzioni al Liceo nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione di detta contestazione.

8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Liceo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto.

10. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

Art. 24 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa dovrà esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio in oggetto.

3. La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'aggiudicazione ed alle successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Amministrazione appaltante, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al debito dell'Azienda per il servizio di cui al presente capitolato fino a che non si sarà ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed Istituti assicurativi e previdenziali e lo stesso non sia stato saldato, ovvero, che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi.

Art. 25 - RITIRO DELLE MACCHINE

1. Al termine del periodo di noleggio, ovvero in caso di risoluzione del contratto, la ditta appaltatrice sarà tenuta a ritirare le apparecchiature ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro, imballaggio, asporto, trasporto e facchinaggio. La ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro delle fotocopiatrici entro e non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** dalla scadenza del contratto.

Art. 26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'importo del noleggio dovrà essere fatturato e liquidato con canone trimestrale posticipato. L'eventuale conguaglio delle copie in eccedenza, verrà corrisposto in soluzione unica, al termine di ogni anno di durata contrattuale, **dato dalla differenza tra il numero di copie prodotte** dalle apparecchiature nolleggiate (rilevato con la lettura dei contatori di cui all'art. 21 del presente capitolato) **e il numero di copie incluso nel canone annuale** (sia in bianco e nero, che per i grandi formati). Il conguaglio viene calcolato sulla base del costo copia eccedente determinato ai sensi dell'art. 12. La fatturazione del numero di copie a colore viene

effettuato annualmente, in unica soluzione, una volta determinato l'ammontare annuo delle copie prodotte in base alla lettura dei contatori.). L'importo viene calcolato sulla base del costo copia determinato ai sensi dell'art. 12.

2. Al pagamento delle fatture si provvederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte del Liceo, salvo eventuali contestazioni da valutare di volta in volta, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione appaltante.

ART. 27 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo regolamento di attuazione in quanto applicabile;

b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

d. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 28 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.06.2003, N. 196

1. Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati sono trattati per le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula e gestione del contratto.

2. Sono fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati; soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante.

Art. 29 – CONTROVERSIE

1. E' esclusa la competenza arbitrale. In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno gli artt. 239-240 e 244 del D. Lgs.vo n. 163/2006.

Art. 30 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Rovereto.